

BANDO UNICO ANNUALE 2025 – CULTURA E TURISMO

Articolo 1 Premessa

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza, nel quadro delle competenze istituzionali affidate e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, nonché in virtù dei principi di sussidiarietà e complementarietà previsti dalla Legge n. 580/1993 (e successive modifiche e integrazioni) ed in conformità alle proprie norme statutarie, intende concedere - nel 2025 - contributi per sostenere, in modo indiretto, la realizzazione da parte di terzi di progetti rilevanti per la promozione dell'economia locale in ambito culturale e turistico, in coerenza con le linee di indirizzo previste nella Relazione Previsionale e Programmatica Anno 2025.

Il presente Bando definisce pertanto, in linea con le previsioni generali del Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio di Vicenza si attiene per la concessione dei contributi, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio e in coerenza con i propri fini istituzionali e con la programmazione pluriennale e annuale delle attività.

Articolo 2 Aree prioritarie di intervento

I progetti finanziati con il presente Bando Unico devono rientrare nella seguente area prioritaria di intervento promozionale individuata dalla Relazione Previsionale e Programmatica anno 2025:

A) COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

A.2) Attrattività ed inclusività dei territori

Articolo 3

Stanziamento

Le risorse disponibili sono complessivamente di € 695.000,00 di cui € 200.000,00 riservati alle OGD della provincia di Vicenza riconosciute dalla Regione del Veneto. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di rifinanziare il Bando con ulteriori stanziamenti che si rendessero disponibili entro la data di adozione del provvedimento contenente le graduatorie dei soggetti ammessi a contributo.

Se la graduatoria delle OGD della provincia di Vicenza avanza delle risorse economiche, queste saranno destinate alla graduatoria degli altri soggetti ammessi nel caso in cui lo stanziamento di questi ultimi risultasse insufficiente.



Se la graduatoria degli altri soggetti ammessi avanza delle risorse economiche, queste saranno destinate alla graduatoria delle OGD della provincia di Vicenza nel caso in cui lo stanziamento di queste ultime risultasse insufficiente.

Articolo 4

Soggetti ammessi al contributo

Possono accedere ai contributi esclusivamente i seguenti soggetti portatori di interessi generali per il sistema economico locale (l'elenco è tassativo):

- a) associazioni imprenditoriali rappresentative dei settori economici (associazioni di categoria) e loro società di servizi,
- b) consorzi di imprese, società consortili e reti di imprese soggetto, cioè con personalità giuridica, iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, che svolgano come attività principale una delle attività comprese nel codice ATECO 2025 79, 90, 91 e relativi sottocodici,
- c) associazioni e fondazioni culturali e/o di promozione turistica iscritte al REA della Camera di Commercio, che svolgano come attività principale una delle attività comprese nel codice ATECO 2025 79, 90, 91 e relativi sottocodici,
- d) società cooperative, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, che svolgano come attività principale una delle attività comprese nel codice ATECO 2025 90, 91 e relativi sottocodici,
- e) soggetti pubblici (sono considerati soggetti pubblici quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) Elenco ISTAT),
- f) Enti bilaterali tra associazioni di categoria e soggetti sindacali che, in base allo statuto, svolgano attività che riguardino anche il comparto culturale e/o di promozione turistica (in tal caso è obbligatorio allegare alla domanda di contributo lo statuto aggiornato dell'Ente bilaterale),
- g) le OGD **della provincia di Vicenza** riconosciute dalla Regione del Veneto (Legge regionale 11/2013) e cioè: OGD Pedemontana Veneta e Colli, Fondazione Asiago 7 Comuni, Provincia di Vicenza (soggetto rappresentante dell'OGD Terre vicentine), per progetti di sviluppo dei prodotti turistici trasversali coerenti con quelli definiti nel DMP approvato dalla Consulta Turismo del Territorio, purché il progetto sia presentato congiuntamente da almeno 2 OGD.

I soggetti ammessi a contributo ai sensi del presente articolo comma 1 lettere da a) a g) dovranno realizzare progetti di valenza complessiva per il sistema economico provinciale vicentino e senza fine di lucro, che garantiscano il più ampio e sinergico coinvolgimento della generalità delle imprese. Pertanto in particolare, non sono ammesse iniziative che abbiano esclusivo interesse interno al soggetto promotore o che non siano aperte alla generalità dei possibili interessati.



Ad esclusione dei soggetti di cui alla precedente lettera g), non è necessario che i soggetti richiedenti abbiano sede in provincia di Vicenza, ma è obbligatorio che l'iniziativa per la quale si chiede il contributo camerale riguardi e produca i suoi effetti sul sistema economico vicentino.

Non sono ammissibili progetti presentati da soggetti giuridici diversi da quelli espressamente elencati nel comma 1 nelle lettere da a) a g).

I codici ATECO sono consultabili al link Codici ATECO 2025

Al fine di valutare l'ammissibilità dei soggetti, la Camera di Commercio di Vicenza si riserva la facoltà di chiedere eventuale idonea documentazione integrativa (ad es. statuto, elenco soci, relazione di attività svolte nel corso del precedente anno ecc.).

Tutti i soggetti coinvolti (anche i richiedenti non «capofila») devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo.

Sono inoltre ammissibili:

- Enti, Associazioni, Consorzi e altri Organismi nei quali la Camera è presente per disposizioni statutarie e/o regolamentari, i quali possono **esclusivamente** partecipare **come richiedenti non «capofila»**, ma non possono essere beneficiari diretti del contributo di cui al presente Bando;
- soggetti con sede all'estero, la cui attività prevalente in base allo statuto abbia carattere culturale e/o di promozione turistica, i quali possono **esclusivamente** partecipare **come richiedenti non «capofila»,** ma non possono essere beneficiari diretti del contributo di cui al presente Bando. In presenza di soggetti con sede all'estero **è obbligatorio allegare** alla domanda di contributo lo statuto aggiornato del soggetto con sede all'estero, accompagnato da traduzione in lingua italiana firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto «capofila».

La valutazione dell'ammissibilità dei soggetti è in ogni caso demandata al Dirigente preposto.

Le domande ammissibili devono essere presentate **da almeno tre soggetti** tra quelli indicati nel presente articolo; i soggetti identificano tra di loro il «capofila».

Il soggetto «capofila» deve coincidere con il beneficiario della liquidazione ed è l'intestatario di tutte le fatture e/o di altra documentazione di spesa.

Articolo 5

Termini di presentazione della domanda

Il presente Bando ha validità per domande relative ad iniziative che verranno avviate entro il 31 dicembre 2025. Le iniziative dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026; non sono ammissibili proroghe.

Le spese potranno essere sostenute dalla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte della Camera di Commercio di Vicenza e fino ad un massimo di 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa dichiarata dal beneficiario.

Per i soli soggetti pubblici «capofila» di cui all'articolo 4 lettera e) del presente Bando e per la Provincia di Vicenza nel caso previsto dall'articolo 4 lettera g) del presente Bando, le



spese potranno essere sostenute dalla ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento e fino ad un massimo di 90 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa dichiarata dal beneficiario. I soggetti pubblici «capofila» di cui all'articolo 4 lettera e) del presente Bando e la Provincia di Vicenza nel caso previsto dall'articolo 4 lettera g) del presente Bando dovranno ottenere in autonomia il Codice Unico di Progetto (CUP).

La data in cui una spesa è sostenuta corrisponde alla data di emissione della fattura o di altra documentazione di spesa; le spese sostenute nei termini previsti dal presente articolo dovranno risultare effettivamente pagate al momento in cui viene presentata la rendicontazione.

Le domande vanno presentate **dal 10 ottobre al 28 ottobre 2025.** Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e ora di spedizione tramite la Posta Elettronica Certificata.

Articolo 6 Iniziative non ammissibili

.

Non sono ammessi interventi per iniziative:

- 1. le cui spese sono già state sostenute alla data di spedizione della domanda di contributo;
- 2. già concluse alla data di spedizione della domanda di contributo;
- 3. le cui domande di contributo sono presentate fuori dai termini di cui all'articolo 5 del presente Bando;
- 4. finalizzate, anche parzialmente, a finanziare il funzionamento degli enti ed organismi assegnatari dei benefici economici;
- 5. realizzate da organismi privati (ad esempio associazioni di categoria e loro società e strutture) alle quali iniziative non sia garantito l'accesso a parità di condizioni per tutte le imprese interessate del settore di appartenenza, indipendentemente dall'adesione a tali organismi;
- 6. che prevedano una spesa complessiva inferiore a € 40.000, tranne nel caso descritto dall'articolo 13 ultimo comma;
 - 7. previste da altri Bandi della Camera di Commercio di Vicenza;
- 8. iniziative presentate dalle OGD di cui alla lettera g dell'articolo 4) che non coinvolgano almeno 2 OGD della provincia di Vicenza.

Le domande con un punteggio inferiore al minimo di 50 punti previsto dall'articolo 13 del presente Bando per i criteri oggettivi, non potranno essere sottoposte all'esame della Giunta camerale per la valutazione di opportunità.

Il Dirigente preposto adotta una determinazione di assegnazione dei punteggi per i criteri oggettivi, di approvazione delle iniziative ammissibili e di esclusione delle iniziative non ammissibili all'esame della Giunta camerale.

La pubblicazione nel sito internet camerale dell'elenco di assegnazione dei punteggi per i criteri oggettivi delle iniziative ammissibili costituisce la sola comunicazione ufficiale: tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.



Articolo 7 Spese ammesse al contributo

Sono considerate ammissibili al contributo esclusivamente le seguenti spese direttamente imputabili all'iniziativa:

- 1. Affitti sale, spazi espositivi
- 2. Noleggio beni mobili, attrezzature, apparecchiature multimediali, software e arredi
- 3. Produzione di libri: prodotti editoriali per eventi, manifestazioni
- 4. Pubblicità diretta e indiretta per campagna stampa, TV, radio, social network
- 5. Siti internet, pagine web, pagine social, newsletter
- 6. Compensi e rimborsi per relatori, docenti, interpreti, consulenti (comprese spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate)
- 7. Spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate per il personale dell'Ente, dell'Associazione o della società che richiede il contributo o per altri soggetti (ad es. imprenditori e/o loro dipendenti / collaboratori), necessarie per l'organizzazione e/o l'accompagnamento e/o la partecipazione a fiere, missioni, manifestazioni, eventi attinenti all'iniziativa
- 8. Spese di rappresentanza, (omaggi e doni di rappresentanza, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali e spese di ospitalità)
- 9. Spese di assicurazione esclusivamente riferite al progetto
- 10. Spese per contratti di collaborazione (in tale ipotesi, l'assegnazione al progetto dovrà essere espressamente indicata nel contratto di collaborazione)
- 11. Spese per progetti rivolti a studenti / scuole debitamente documentate
- 12. Spese per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, con esclusione dei servizi continuativi o periodici quali la consulenza fiscale, legale o la pubblicità
- 13. Spese per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione a fiere e mostre
- 14. Spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali e per la consulenza e sostegno all'innovazione compresa l'innovazione di processo e dell'organizzazione
- 15. Spese per la formazione, limitatamente ai costi dei servizi di consulenza connessi a progetti di formazione, ai costi dei materiali e delle forniture con attinenza diretta al progetto di formazione e con esclusione della formazione obbligatoria secondo la normativa nazionale
- 16. Spese per gli studi ambientali, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
- 17. Spese per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e altre nuove tecnologie, pubblicazione e promozione
- 18. Spese per le attività di educazione culturale e artistica e per la promozione della diversità delle espressioni culturali, anche tramite l'uso delle nuove tecnologie



- 19. Spese per la locazione o l'affitto di immobili culturali e centri culturali
- 20. Spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale
- 21. Spese per la produzione e la distribuzione di opere audiovisive
- 22. Esclusivamente per spettacoli teatrali: spese per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stagionale (secondo quanto disposto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e dal CCNL) di attori e tecnici esclusivamente impiegati nelle date di realizzazione degli spettacoli
- 23. Spese per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione
- 24. Spese per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei)
- 25. Spese per le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena
- 26. Spese per cachet compagnie per spettacoli, direzione di palco con riferimento a specifici spettacoli
- 27. Spese viaggio, vitto e alloggio per gli artisti e i tecnici debitamente documentate con riferimento alle date di realizzazione degli spettacoli
- 28. Spese per servizi tecnici di palcoscenico con riferimento a specifici spettacoli
- 29. Spese per servizi accoglienza, vigilanza e facchinaggio durante gli eventi.

Articolo 8

Spese non ammissibili

Non sono, in ogni caso, ammissibili le seguenti spese sostenute dal beneficiario:

- 1. spese per eventuale personale dipendente dell'Ente, dell'Associazione o della società che abbia partecipato all'iniziativa, con le uniche eccezioni descritte al precedente articolo 7 numeri 7 e 22;
- 2. spese generali di gestione ed organizzazione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, spese postali, etc.);
 - 3. spese per acquisto di beni immobili e mezzi di trasporto;
 - 4. imposte e tasse, salvo che costituiscano un costo non recuperabile per il beneficiario;
 - 5. spese non documentate;
 - 6. spese per acquisizione di beni in leasing;
- 7. spese per la realizzazione di attività tramite commesse interne od oggetto di autofatturazione;
 - 8. spese per contributi / erogazioni liberali versati/e dal beneficiario ad altri soggetti;



9. spese sostenute tramite fatture cumulative (ad es. fattura distributore di servizio e Telepass in caso di uso di auto aziendali ovvero fattura treni mensile), che in quanto tali non possono riportare il Codice Unico di Progetto e il riferimento al singolo progetto.

Articolo 9

Misura del contributo camerale

I progetti ammessi a contributo verranno finanziati per un importo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi e, comunque, fino al massimo del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa.

Le entrate vanno dettagliate in singole voci secondo la modulistica predisposta dalla Camera di Commercio per la richiesta del contributo.

Il contributo massimo non potrà eccedere € 80 mila per progetto.

Articolo 10

Normativa europea sugli Aiuti di Stato

Nel caso di iniziativa che si configura come Aiuto di Stato¹, ai sensi della vigente normativa, il soggetto proponente deve produrre prima dell'inizio delle attività che prevedono la selettività², l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo al fine di permettere le attività propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale.

Ove l'iniziativa costituisca Aiuto di Stato ma le imprese, data la numerosità, non risultino facilmente individuabili, il relativo beneficio potrà essere imputato a carico del soggetto veicolo (soggetto che presenta la domanda).

Nel caso in cui l'iniziativa costituisca Aiuto di Stato, sarà applicabile, ove ricorrano i presupposti, il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 «de minimis» - GUUE L/2023/ del 15 dicembre 2023.

Sugli stessi costi ammissibili³ **non** è ammesso il cumulo dei benefici finanziari della Camera di Commercio, dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici⁴.

¹ La Commissione Europea ha precisato che gli elementi costitutivi della nozione di aiuto sono: 1) la presenza di un'impresa; 2) l'imputabilità della misura allo Stato o ad altro Ente pubblico, 3) il finanziamento tramite risorse pubbliche, 4) il vantaggio, 5) la selettività, 6) l'incidenza sugli scambi fra Stati membri e sulla concorrenza.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

² Sono selettive le misure che concedono un vantaggio a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici.

³ Il divieto di cumulo riguarda **le stesse spese rendicontate.** Non costituisce cumulo il fatto che un beneficiario riceva più benefici finalizzati alla realizzazione della medesima iniziativa, progetto, attività, ma per costi ammissibili diversi.

⁴ Le risorse proprie di un soggetto pubblico «capofila» non rientrano nel divieto di cumulo.



Articolo 11

Modalità di presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente via PEC to PEC (all'indirizzo di posta elettronica certificata cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it), utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di Commercio. Il modulo va compilato in tutte le sue parti, va convertito in formato PDF/A e firmato digitalmente esclusivamente dal legale rappresentante⁵ del soggetto «capofila». Sono escluse pertanto la scansione in PDF immagine e le firme autografe.

All'interno del modulo di domanda sarà fornito, sotto la responsabilità del soggetto «capofila», l'elenco degli altri soggetti richiedenti per i quali non è più richiesta la firma digitale del modulo di domanda.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, i controlli necessari a verificare la veridicità della dichiarazione resa dal soggetto «capofila».

Non sono richieste lettere di intenti né protocolli d'intesa che, se allegati, non verranno esaminati dalla Camera di Commercio.

I soggetti richiedenti, anche se non «capofila», di cui all'articolo 4 lettera f) devono obbligatoriamente allegare lo statuto aggiornato.

I soggetti con sede all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, che possono esclusivamente partecipare in qualità di richiedenti non «capofila», devono obbligatoriamente allegare lo statuto aggiornato accompagnato da traduzione in lingua italiana firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto «capofila».

Nel caso i soggetti richiedenti fossero in numero eccedente rispetto allo spazio fornito nel modulo di domanda, è consentito inviare, in allegato alla domanda, un elenco integrativo, utilizzando obbligatoriamente il modulo predisposto dalla Camera di Commercio di Vicenza, che riporti per ciascun ulteriore soggetto tutti i dati richiesti; anche l'elenco integrativo va firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto «capofila».

Ove il numero di richiedenti fosse superiore a quello che garantisce il raggiungimento del punteggio massimo per il fattore di valutazione relativo alla pluralità degli Organismi richiedenti, la Camera di Commercio non esaminerà i requisiti dei richiedenti in sovrannumero, senza necessità di darne comunicazione al soggetto «capofila».

La valutazione dell'ammissibilità dei soggetti coinvolti ai fini dell'attribuzione del punteggio, è in ogni caso demandata al Dirigente preposto.

⁵ Il legale rappresentante del soggetto «capofila», quale risulta dalla visura REA o del Registro Imprese (per i soggetti REA o iscritti al Registro Imprese) o dalla visura dell'Agenzia delle Entrate (per i soggetti non iscritti al REA e/o al Registro Imprese), va indicato nel modulo di domanda (e nell'eventuale elenco integrativo), rilascia le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio comprese nel modulo di domanda (e nell'eventuale elenco integrativo) e firma digitalmente la domanda di contributo e l'eventuale elenco integrativo (deve trattarsi della stessa persona). Pertanto non è considerata valida la firma digitale apposta da persona diversa da chi effettua le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, anche se dotata di specifiche deleghe.



Nell'oggetto della PEC va indicata obbligatoriamente la dicitura: Richiesta di contributo Bando Unico Annuale 2025 – Cultura e Turismo – Ufficio Bandi. Ciascuna PEC può contenere solo una domanda di contributo; l'invio di più domande di contributo deve essere effettuato con distinte PEC. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici alla stessa non imputabili.

Il modulo si compone di sezioni relative a:

- > generalità del richiedente/beneficiario;
- descrizione dell'iniziativa/progetto, dei suoi obiettivi e delle attività progettuali;
- > dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- dichiarazione che attesta il rispetto degli obblighi assicurativi previsti dall'articolo 1 comma 101 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni (relativamente all'obbligatorietà per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali);
- > piano finanziario delle entrate e spese previste e ammontare del contributo richiesto;
- > impegni del richiedente/beneficiario (tra i quali in particolare, l'impegno del soggetto «capofila» a informare la Camera di Commercio circa le iniziative divulgative e/o formative realizzate all'interno del progetto, qualora fosse finanziato);
- scheda di valutazione dell'iniziativa/progetto;
- riteri che il beneficiario intende adottare per la misurazione dell'efficacia dell'iniziativa/progetto (es. rilevazione di customer satisfaction o opportuni indicatori qualitativi e quantitativi di valutazione, in relazione agli obiettivi stabiliti).

Uno stesso soggetto può presentare più domande di contributo (con distinte PEC) ed essere richiedente non «capofila» di più iniziative presentate da altri soggetti.

I punteggi (relativi ai criteri oggettivi e di opportunità) si basano esclusivamente sulle informazioni desunte dalla descrizione dell'iniziativa riportata all'interno della modulistica predisposta dalla Camera di Commercio.

Con risposta a interpello n. 907-1730/2020, in data 22/02/2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Veneto, comunica che l'imposta di bollo non è dovuta per le istanze di partecipazione ai bandi camerali per l'erogazione di sussidi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Tariffa Allegato A e dell'art. 8, comma 3 della Tariffa Allegato B al D.P.R. 642/1972.

Articolo 12

Errori non regolarizzabili ed errori regolarizzabili

Risultano **non** regolarizzabili i seguenti errori:

1. domande di contributo che non rispettano i termini di cui all'articolo 5 del presente Bando;



- 2. domande di contributo non inviate secondo le modalità indicate all'articolo 11 del presente Bando;
- 3. domande di contributo presentate da soggetti non ammissibili in quanto non rientranti nella previsione dell'articolo 4 del presente Bando;
- 4. domande di contributo per iniziative in cui la spesa complessiva è inferiore a € 40 mila:
- 5. più domande inviate con una medesima PEC (saranno escluse tutte);
- 6. domande mancanti della firma digitale del legale rappresentante del soggetto «capofila»;
- 7. domande che presentano un punteggio per i criteri oggettivi inferiore a quello minimo di 50 punti previsto nel successivo articolo 13;
- 8. domande presentate da OGD che non coinvolgano almeno un'ulteriore OGD della provincia di Vicenza oltre al capofila.

Sono regolarizzabili le mancanze non espressamente indicate nei punti da 1 a 8 del comma precedente. Qualora sia necessario acquisire documentazione mancante e/o elementi informativi, l'ufficio camerale competente provvede a richiedere la regolarizzazione, fissando un termine inderogabile di 10 giorni di calendario.

Articolo 13

Procedura per la valutazione dei progetti

È prevista una procedura valutativa (D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 123), secondo quanto di seguito esposto.

Il Dirigente e gli uffici competenti effettuano l'istruttoria formale di tutte le domande pervenute; l'istruttoria è finalizzata alla verifica della completezza e regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.

Entro 10 giorni dal ricevimento di ciascuna domanda e comunque prima di procedere con l'istruttoria, l'ufficio competente otterrà, per ogni domanda presentata, il Codice Unico di Progetto (CUP) che verrà comunicato al richiedente «capofila» tramite PEC di comunicazione di avvio del procedimento. Il CUP dovrà essere utilizzato nella documentazione di spesa, pena l'esclusione dell'ammissibilità della spesa. La comunicazione del CUP non significa che la domanda è ammessa a contributo. Nel caso di successiva esclusione della domanda, il CUP verrà revocato dalla Camera di Commercio o modificato se ricorre il caso.

Per i soli soggetti pubblici «capofila» di cui all'articolo 4 lettera e) del presente Bando e per la Provincia di Vicenza nel caso previsto dall'articolo 4 lettera g) del presente Bando, entro 10 giorni dal ricevimento di ciascuna domanda e comunque prima di procedere con l'istruttoria, l'ufficio competente invierà al richiedente «capofila», tramite PEC, la comunicazione di avvio del procedimento. I soggetti pubblici «capofila» di cui all'articolo 4 lettera e) del presente Bando e la Provincia di Vicenza nel caso previsto dall'articolo 4 lettera g) del presente Bando, dovranno ottenere in autonomia il CUP e comunicarlo, in sede di



rendicontazione, alla Camera di Commercio di Vicenza nel modulo di rendiconto di cui all'articolo 15 del presente Bando, pena l'esclusione dalla liquidazione del contributo. Il CUP **dovrà** essere utilizzato nella documentazione di spesa, pena l'esclusione dell'ammissibilità della spesa.

Ciascuna domanda ammissibile è poi valutata dal Dirigente preposto in base ai criteri oggettivi e solo le domande che totalizzano un punteggio minimo di 50 punti sui 70 massimi, verranno sottoposte all'attenzione della Giunta per la valutazione di opportunità.

La valutazione riguardante i criteri di opportunità è di competenza della Giunta. Solo le domande che totalizzano un punteggio minimo di 15 punti sui 30 massimi con riferimento ai criteri di opportunità, saranno ammesse in graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili. A seguito della valutazione della Giunta, il Dirigente preposto adotta il provvedimento contenente le graduatorie (una per le OGD e una per gli altri soggetti) con l'elenco delle domande ammesse a contributo e quelle non ammesse a contributo suddivise per stanziamento.

L'ordine di precedenza in ciascuna graduatoria è determinato dal punteggio ottenuto: verranno pertanto definite distinte graduatorie di merito suddivise per stanziamento, sulla base delle quali assegnare ai progetti il contributo in ordine decrescente di punteggio e riducendo, eventualmente, in modo proporzionale i contributi ai progetti con uno stesso punteggio se il relativo stanziamento non fosse sufficientemente capiente. La stessa riduzione proporzionale del contributo verrà effettuata anche qualora lo stanziamento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di contributo dell'ultima domanda ammessa in graduatoria. In conseguenza della riduzione proporzionale del contributo, la Camera di Commercio provvederà a rideterminare proporzionalmente anche il valore delle spese del progetto.

TABELLA ANALITICA DEGLI INDICATORI DI PUNTEGGIO PER

INIZIATIVE DI CULTURA E TURISMO

CRITERI OGGETTIVI Fino a 70 punti (minimo 50 per accedere alla valutazione dei criteri di opportunità) a) pluralità degli Organismi richiedenti coinvolti incluso il «capofila» - punti max 25 fino a quattro Organismi punti 15 quattro Organismi di cui almeno tre Associazioni di categoria e/o loro società di servizi⁶

Bando Unico Annuale 2025 – Cultura e Turismo pag. 11/21

⁶ L'Associazione di categoria e la sua società di servizi sono considerati soggetti distinti ai fini del punteggio.



cinque Organismi e oltre	punti 25
--------------------------	----------

b) grado di attrattività dell'iniziativa e coerenza con il Progetto «Turismo» finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale - punti max 20

iniziativa a carattere prevalentemente locale / regionale	punti 5
iniziativa di valenza nazionale	punti 7
iniziativa in grado di attirare flussi turistici internazionali	punti 10
l'iniziativa prevede la promozione di itinerari e/o tematismi legati ai cammini, alle ciclovie e ai siti UNESCO	punti 5
l'iniziativa non prevede la promozione di itinerari e/o tematismi legati ai cammini, alle ciclovie e ai siti UNESCO	punti 0
l'iniziativa prevede la valorizzazione del turismo sostenibile e/o delle produzioni locali ⁷	punti 5
l'iniziativa non prevede la valorizzazione del turismo sostenibile né delle produzioni locali	punti 0

c) maggiore percentuale di copertura dei costi di progetto tramite entrate diverse dal contributo camerale - punti max 25

dal 50% al 55,99%	punti 15

Bando Unico Annuale 2025 – Cultura e Turismo pag. 12/21

⁷ Per produzioni locali si intende fare riferimento ai prodotti tipici del territorio come ad esempio: la ceramica di Nove, il mais Marano, l'asparago di Bassano, la ciliegia di Marostica, i vini di Breganze, ecc. Non è pertanto sufficiente indicare in modo generico che saranno utilizzate maestranze e fornitori locali, ma va specificata quale produzione locale si intende promuovere.



dal 56% al 60,99%	punti 20
dal 61% e oltre	punti 25

CRITERI DI OPPORTUNITA'

Fino a 30 punti

(minimo 15 per ammissione in graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili)

a) rilevanza, ai fini della promozione dell'economia provinciale e utilità per le imprese e/o per i fruitori, concentrando le risorse su iniziative di maggior rilievo

Punti max 5

b) la destinazione alla generalità delle imprese interessate anche non iscritte, non aderenti o non facenti parte dell'Organismo proponente, associazione di categoria, comitato o organismo organizzatore dell'iniziativa

Punti max 5

c) incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a iniziative che hanno riflessi indiretti o soltanto temporanei

Punti max 5

d) capacità dell'iniziativa di attrarre significativi flussi turistici (per le **iniziative proposte dalle OGD** sarà valutata **anche** la coerenza con il Destination Management Plan - DMP)

Punti max 10

e) adeguatezza del sistema di misurazione dell'efficacia dell'iniziativa/progetto

Punti max 5

Articolo 14

Provvedimento di concessione o di diniego del contributo

La concessione o il diniego del contributo si conclude con la determinazione del Dirigente preposto che contiene le graduatorie dei soggetti ammessi a contributo e l'elenco dei soggetti non ammessi con le relative motivazioni. Il provvedimento è sempre motivato, va adottato entro 90 giorni dalla chiusura del Bando, contiene il termine e l'autorità alla quale è possibile fare ricorso e contiene, per ogni iniziativa ammessa a contributo, un CUP di progetto valido o, per i soli soggetti pubblici «capofila» di cui all'articolo 4 lettera e) del presente Bando e per la



Provincia di Vicenza nel caso previsto dall'articolo 4 lettera g) del presente Bando, l'indicazione che il CUP sarà ottenuto dal soggetto pubblico beneficiario.

La concessione del contributo ai suddetti soggetti pubblici beneficiari è pertanto condizionata alla comunicazione in sede di rendicontazione, da parte degli stessi, del CUP da essi ottenuto in autonomia.

Nelle graduatorie va indicato se il contributo costituisce Aiuto di Stato: se è necessario l'elenco dei soggetti beneficiari, l'accoglimento è condizionato all'espletamento delle attività propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale, mediante l'inserimento dei dati dei soggetti beneficiari nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. In quest'ultimo caso, effettuate le relative verifiche, il Dirigente preposto assume la determinazione di concessione definitiva.

La pubblicazione nel sito internet camerale delle graduatorie e delle eventuali determinazioni di concessione definitiva costituiranno la sola comunicazione ufficiale: tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

Articolo 15 Rendicontazione e liquidazione

Il rendiconto deve essere presentato entro il **30 aprile 2027**, pena la decadenza dal contributo. **Non** sono ammessi anticipi di liquidazione su presentazione parziale delle spese: il contributo viene quindi liquidato ed erogato in un'unica soluzione.

Il rendiconto deve essere presentato con le stesse modalità di presentazione della domanda indicate all'articolo 11 del presente Bando. Nell'oggetto della PEC va indicata obbligatoriamente la dicitura: Richiesta di liquidazione contributo Bando Unico Annuale 2025 – Cultura e Turismo – Ufficio Bandi. Con una sola PEC non si possono inviare più rendicontazioni. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della rendicontazione per disguidi tecnici alla stessa non imputabili.

La rendicontazione si compone di:

- a) modulo di rendiconto e prospetto di riepilogo delle spese, a pena di esclusione, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Camera di commercio di Vicenza, compilata in tutte le sue parti, convertita in formato **PDF/A** e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto «capofila»⁸. Nel rendiconto analitico, presente sul modulo, le spese e le entrate devono essere suddivise per tipologia e valore nominale; gli importi vanno inseriti comprensivi di IVA solo in caso di indeducibilità di tale imposta per il beneficiario, altrimenti devono essere indicati al netto di IVA;
- b) relazione conclusiva dell'iniziativa, a pena di esclusione, all'interno del modulo di rendiconto predisposto dalla Camera di commercio di Vicenza, che dovrà riportare obbligatoriamente anche gli obiettivi e i vantaggi raggiunti sul piano di interesse generale per l'economia locale, da documentare con le modalità definite in sede di domanda per misurare l'efficacia del progetto/iniziativa.

c

⁸ Non è richiesta la firma digitale dei soggetti richiedenti diversi dal «capofila».



Il modulo di rendiconto deve essere accompagnato da:

- a) copia dei documenti di spesa, fiscalmente validi, intestati al beneficiario e accompagnati dalla documentazione attestante il pagamento: in particolare per quanto attiene alle fatture, vanno allegati i documenti in xml (fatture elettroniche); in mancanza di fatture elettroniche va resa apposita dichiarazione esplicativa delle motivazioni tecnico-giuridiche per cui mancano e allegate le fatture stesse nel formato disponibile; i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie tracciabili (secondo le istruzioni relative alle modalità di pagamento specificate nell'appendice al presente Bando). Nei documenti di spesa deve sempre risultare l'imputabilità al soggetto beneficiario e il riferimento all'iniziativa oggetto del contributo: in particolare, nella descrizione della spesa sostenuta va indicato sempre il CUP e la descrizione della spesa deve essere coerente con le spese ammissibili secondo il presente Bando 9 e con l'iniziativa che si rendiconta, pena l'esclusione del documento di spesa dal computo della spesa ammissibile; non è considerato valido un documento di spesa con un CUP riportato a mano successivamente perché non risulta nella descrizione originaria della spesa né un documento di spesa che riporta più CUP. Se il beneficiario diretto del contributo funge da «soggetto veicolo», in modo tale che il beneficio ricade indirettamente su altri soggetti, i documenti di spesa, fiscalmente validi, saranno ammissibili a contributo solo se intestati al beneficiario diretto del contributo, mentre non saranno considerati ammissibili i documenti di spesa intestati ai beneficiari indiretti. Non sono ammissibili documenti di spesa di un fornitore pagati tramite compensazione con altri documenti di spesa emessi dal beneficiario del contributo di cui al presente Bando nei confronti del fornitore medesimo (che in tale situazione risulta quindi suo cliente/debitore). Non sono ammissibili documenti di spesa che, pur essendo stati emessi e pagati nei termini previsti dal presente Bando, attengono a iniziative che si svolgeranno in data posteriore alla conclusione dell'iniziativa dichiarata dal beneficiario e comunque oltre il 31 dicembre 2026, anche se attinenti al progetto finanziato; eventuali documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati da apposita traduzione e da dichiarazione del controvalore in Euro, alla data di emissione della fattura/documento fiscale o alla data del pagamento; eventuali documenti fiscali/fatture emessi non in lingua italiana, seppur in Euro, devono essere accompagnati da apposita traduzione.
- b) in presenza di documentazione di spesa relativa a prestazioni di lavoro occasionale, la nota di lavoro occasionale deve riportare il CUP e quanto richiesto nella precedente lettera a) del presente comma, va inoltre datata, deve essere sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la prestazione e accompagnata da copia di un suo valido documento di identità;
- c) in presenza di prestazioni soggette a ritenuta d'acconto, vanno allegate anche le copie dei modelli F24 che attestano i versamenti effettuati all'erario per conto di chi ha effettuato la prestazione;

⁹ Non sono ammissibili documenti di spesa che, nella causale di acquisto, recano l'indicazione di semplici codici prodotto o semplici sigle non immediatamente identificabili, poiché non sono ritenute causali parlanti.



- d) copia dei materiali prodotti ed eventuale materiale pubblicitario (ad es.: studi, indagini, dépliant, locandine, manifesti, brochure, supporti audio-video, inviti, siti web, social ecc.) con il quale è stato pubblicizzato l'intervento contributivo della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale e la dicitura «iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza»;
- e) ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, potrà essere richiesta idonea documentazione comprovante il rispetto dell'articolo 1 comma 101 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni riguardante l'obbligatorietà della stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali;
- f) gli ulteriori documenti previsti o necessariamente richiesti di volta in volta dai competenti uffici camerali, inerenti, ad esempio, il rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

La mancata rendicontazione entro i termini determina la decadenza dal contributo.

Qualora il rendiconto trasmesso nel termine indicato fosse incompleto o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, il Dirigente preposto, attraverso l'ufficio a cui è assegnata l'istruttoria, provvede a darne comunicazione al soggetto proponente, fissando un termine di 10 giorni di calendario per le eventuali integrazioni.

L'assenza di risposta, entro il termine indicato al comma precedente, determinerà la decadenza dal contributo.

Il progetto deve essere realizzato almeno per il 60%, di conseguenza la spesa minima rendicontata deve essere pari ad almeno il 60% di quella ammessa a contributo, pena la decadenza dal contributo¹⁰.

Pervenuta la rendicontazione definitiva, l'ufficio camerale competente procede alla verifica istruttoria, che si conclude - in caso di esito positivo – con la predisposizione della nota di liquidazione entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, fatta salva l'interruzione dei termini per eventuali richieste di integrazione della rendicontazione.

Nel caso in cui il rendiconto consuntivo evidenzi una contrazione dei costi, il contributo subirà una conseguente riduzione proporzionale.

È ammessa la rendicontazione di spese diverse da quelle preventivate purché ricomprese in quelle previste all'articolo 7 del presente Bando e purché, in sede di rendicontazione, venga spiegato il motivo dello scostamento; inoltre a pena di esclusione è necessario che tale scostamento non abbia determinato una modifica sostanziale dell'iniziativa/progetto iniziale; resta ferma la necessaria presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Bando.

La liquidazione del contributo sarà subordinata in particolare alle seguenti verifiche:

.

¹⁰ In sede di rendicontazione la realizzazione dovrà essere pari ad almeno il 60% della spesa ammessa a contributo e quindi se ad esempio, per un determinato progetto, la spesa ammessa in graduatoria è quella minima (40 mila euro), la spesa rendicontata potrà essere inferiore al minimo di 40 mila.



- 1. regolarità del DURC che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente; in caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis);
 - 2. mancanza di forniture in essere con la Camera di commercio di Vicenza;
 - 3. diritto annuale se dovuto:
- 4. verifiche ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) per i soggetti obbligati a tale normativa.

Tali verifiche sono effettuate solo sul soggetto beneficiario diretto del contributo (soggetto «capofila»).

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 600/73, ove prevista.

L'Ufficio Ragioneria emette il mandato di pagamento del contributo entro 60 giorni dalla data della nota di liquidazione del Dirigente preposto.

Articolo 16 Trasparenza

La Camera di Commercio di Vicenza osserva e fa osservare le norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni.

Il presente Bando viene pubblicato sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo www.vi.camcom.it, per la sua massima diffusione e conoscenza.

Vigilerà inoltre sull'osservanza, da parte dei beneficiari di contributi camerali, dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, commi da 125 a 129 relativi agli obblighi per alcuni tipi di beneficiari di pubblicare nei propri siti internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle sovvenzioni (non inferiori a € 10 mila), agli stessi effettivamente erogate nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e agli obblighi, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, di pubblicare le medesime informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

Articolo 17

Ricorso al Giudice Amministrativo

Avverso il presente Bando ed i provvedimenti ad esso collegati è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/1990.

Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area 2, Dr.ssa Laura Mariarosa Rigon (promozione@vi.camcom.it).



Referente per l'istruttoria è l'Ufficio Bandi e contributi (<u>promozione@vi.camcom.it</u> – Diego Rebesco tel. 0444/994840 – Roberta Lorenzon tel. 0444/994891 – Elena Donadello tel. 0444/994259 – Cristina Marchezzolo tel. 0444/994869).

Articolo 18 Revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:

- sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui al successivo comma, per cause imputabili al beneficiario;
- sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendevano impossibile e/o illegittima l'erogazione.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 19

Rinvio al Regolamento Generale, informazioni, norme sulla privacy

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 29 del 17 dicembre 2019.

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni all'Azienda speciale della Camera di Commercio «Made in Vicenza» che potrà supportare la Camera di Commercio Vicenza nell'istruttoria del Bando, alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e in conformità all'articolo 8 comma 2 della Legge n. 27 ottobre 2023, n. 160. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa privacy contenuta nella



domanda di contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.



APPENDICE: ISTRUZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Modalità di pagamento	Documentazione da allegare obbligatoriamente
=	Copia del bonifico con dicitura «eseguito» in cui compaia: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). In alternativa: - estratto conto corrente/lista movimenti in cui siano visibili i medesimi dati sopra elencati.
Ricevuta bancaria	Lista movimenti/elenco effetti pagati in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione.
Carta di credito (compresa la carta prepagata)	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre estratto conto della carta di credito. Inoltre scontrino.
Carta di debito	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre scontrino.
Acquisti on-line	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre copia dell'ordine. Inoltre eventuale ricevuta.
PAGO PA	Ricevuta del pagamento effettuato tramite PAGO PA accompagnata dall'avviso di pagamento.

Pagamenti non ammessi



- Contanti
- Semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente
- Si veda inoltre l'articolo 15 del presente Bando

N.B. Il CUP dovrà essere utilizzato in tutta la documentazione di spesa, ma si suggerisce di inserirlo anche nella restante documentazione riguardante il progetto (ad esempio documentazione di pagamento, contratti di collaborazione...) al fine di agevolare l'esame della stessa in fase di rendicontazione.